

§ 11.

Procuratore Fiscale.

“ XII. Ogni Curia è d'uopo che abbia il suo Procuratore fiscale nell'interesse della giustizia e della legge. ”

Fisco propriamente è la cassa contenente il danaro che si appartiene alla comunità, e dicesi pure *pubblico erario*. Nel senso poi giuridico, *fisco* dinota tutto il patrimonio pubblico di beni e di diritti, definito perciò: “ Patrimonium reipublicae, res omnes et iura, ad peculiare eius commodum pertinentia comprehendens, utilitatibus et necessitatibus publicis inserviens. ” Così Leurenio (*For. Eccles.* Tom. II. qu. 890, n. 7).

Al fisco si attribuisce personalità *per fictionem iuris*; e però dicesi che il fisco succede, *contrae*, aliena, litiga ecc. E perchè non ha personalità vera, ma finta, perciò ha bisogno di chi operi a suo vantaggio, detto *procuratore fiscale*, o *promotore fiscale*, o semplicemente *fiscale*, o semplicemente *promotore*.

In tutte le Curie ecclesiastiche deve costituirsi il *procuratore fiscale*, anche in forza della presente Istruzione. — Diciamo anche in forza della presente Istruzione; giacchè siffatto ufficiale, benchè debba trovarsi in tutte le Curie per sentimento dei DD., pur non è imposto chiaramente dai canoni; ma è presupposto. Anzi il diritto civile (L. 1 cod. *de Sententiis adv. fisc. lat.*) dichiara nulla la sentenza emanata senz'aver udito il promotore fiscale (Pellegrini Par. IV, sect. 1, n. 20). Si richiede nei giudizi, affinchè chi giudica non abbia a fare altresì le parti di accusatore.

Ufficio del procuratore fiscale in una diocesi è quello di tutelarne i diritti e gl'interessi ed il pubblico bene. E poichè pel bene pubblico è necessario che i delitti sieno esemplarmente puniti, al procuratore fiscale si appartiene segnata-

mente d'inquirere contro i rei e di procurarne la punizione. E questo è un obbligo non lieve che lo stringe. “ In quo (dice il Bouix *De Iudic.* T. I, Par. II, sect. II, cap. XIV, § III) certe explendo, si negligenter sese gesserit, atque ex eius culpa per dioecesim atque in clero libere grassentur vitia et scandala, ipsi coram supremo iudice Christo imputabitur collapsae disciplinae, conculcatarum ecclesiasticarum legum et perditarum inde animarum ruina. ”

Perciò il procuratore fiscale deve prestar giuramento di ben compiere l'ufficio suo, onde l'obbligo che gli corre si aggrava assai di più pel vincolo di religione. Si ascolti il Pellegrini l. c.: “ Debet jurare (procurator fiscalis) in principio officii sui de bene administrando, ut notat Angelus (in legem *Si vacantia*, codicis *de bonis vacantibus*, libro 10). ”

Il Pellegrini medesimo designa le varie parti di quest'ufficiale l. c., n. 19: “ Fiscalis curiae episcopalis officium est (egli dice) assistere Vicario generali; instare pro iuribus Ecclesiae; agere ac defendere fiscalia: sunt autem fiscalia ea in quibus agitur de publica pecunia vel vindicta... Propterea potest petere quod detur terminus ad probandum delictum: potest petere remissionem, ubi de iure concedi debet: similiter potest petere citari: necnon publicationem fieri: inquisitos non audiri: repeti testes: ipsos testes interrogari: reos non comparentes contumaces declarari: et tandem culpabiles condemnari. Potest similiter in omnibus cum iudice intervenire, et consilii gratia votum praestare, non tamen iudicare. ”

Sono queste le varie incombenze del procuratore fiscale nei giudizi. Nel difendere però che egli fa gl'interessi della legge e del fisco, deve avere in mira l'ordine e la giustizia, lontano da cavilli e da esagerazioni che possano danneggiare ingiustamente l'imputato. Anzi quando s'accorga di qualche frode o calunnia contro di esso, deve desistere dall'accusa, e provarne l'assoluzione. S. Carlo Borromeo dà quest'avviso ai procuratori fiscali (*Acta Eccl. Med.* Par. IV *Instruct. ad fori Archiep. usum etc. De off. Prom. fisc.*): “ Meminerint

vero illi procuratores veritatis esse, et non debere sub eius clypeo innocentes opprimere vel aliter esse in causa cur quis calumniis fatigetur. Nullam causam promoveant super quocumque crimine, quam iudicaverint esse calumniosam, sed cum primum de calumniis constiterit, vel de rei innocentia, ab illa desistant. „

Ma chi può deputare il procuratore fiscale? È fuori dubbio che il Vescovo può deputarlo, o abitualmente, o per qualche causa speciale. Anche il Vicario generale, ovvero il giudice delegato possono deputare il procuratore fiscale, quando non sia stato deputato dal Vescovo; non possono questi però rimuoverlo se sia stato nominato dal Vescovo con stipendio fisso. Così Pellegrini *l. c.* n. 20: “ Et non potest a Vicario removeri ab officio quando fuit positus et electus ab Episcopo cum salario, quamvis alius promotor fiscalis assumptus per iudicem in aliqua causa possit ad nutum removeri. „ — E segue a dire *l. c.*: “ Propterea debet eligi ad hoc officium persona honestae et bonae vitae, fidelis et lealis, quae debet iurare in principio officii de bene administrando. „

Il procuratore fiscale può anche farsi rappresentare in giudizio, quando non può intervenire, da un'altra persona da sé eletta col consenso del Vescovo, che assume il nome di avvocato fiscale (*V. Bouix l. c.* § VI).

§ 12.

Intimazioni e Notificazioni.

„ XIV. Per le occorrenti intimazioni o notificazioni, se non può aversi l'opera dei cursori della Curia, si supplisce con farle presentare da persona qualificata che ne dia discarico: ovvero trasmettendole raccomandate per posta nei luoghi dov'è in uso tale sistema postale, richiedendosene certificato di presentazione, di ricevimento o rifiuto. „

Qui si parla delle *intimazioni* e delle *notificazioni*, o *citazioni*. Benchè in diritto vi sia qualche differenza fra in-

timazione e citazione, pur qui si usano a significare la stessa cosa. Certo, sono della stessa natura e vogliono essere eseguite colle stesse norme. Che cosa è dunque la citazione? È assolutamente necessaria? Come va fatta? Quali sono i suoi effetti? — Ecco quello che brevemente qui dovremo chiarire.

1°. La citazione si definisce: “ Actus legitimus, quo quis mandato iudicis iuris experiundi causa in iudicium vocatur. „ Così il Vallense *De foro competent.* § 3, n. 2, e così tutti i DD. È perciò la intimazione fatta d'ordine del giudice legittimo ad alcuno di comparire in giudizio.

La citazione si divide in *pubblica* e *privata*: pubblica quando si fa per editto pubblico; privata quando si fa senza pubblicità.

Si divide ancora in *semplice* e *perentoria*: semplice se, non avendo la clausola *peremptorie*, non rende contumace chi non si presenta in giudizio; perentoria se, avendo la clausola *peremptorie*, lo rende contumace.

2°. La citazione è necessaria nei giudizi? È sì necessaria, che senza di essa non vale alcuna sentenza. È detta perciò la citazione *fundamentum iudicii*. E la ragione è manifesta: imperocchè nessuno può essere condannato senza che sia stato inteso, e senza che abbia avuto l'agio di difendersi. Iddio medesimo, fin dalla prima condanna fatta all'uomo, fe' precedere la citazione con quel celebre *Adam ubi es?* E però i DD. insegnano che la citazione è di diritto naturale e divino, e nessun principe può dispensarne (*Reiffenstuel L. II, tit. 3, n. 67 et 68*).

Si eccettuano due casi, in cui si può fare a meno della citazione. Uno è quando l'imputato trovisi presente al giudice: questi può direttamente intimargli l'accusa; ma deve dargli il tempo necessario per preparare la propria difesa (*Abbas in cap. Inter quorum, n. 2 de Maioritate et obed.*).

L'altro caso, in cui non occorre la citazione, è quando si tratti di cosa pubblica e notoria, che non ammette dubbio alcuno. In tal caso rendesi inutile la difesa, e perciò torna

parimente inutile la citazione. Così tutti i DD., poggiati su molti testi del diritto, specie sul c. *Cum sit Romana*, 5 (§ *Praeterea*), de *Appell.*, in cui sta detto: "Nisi forte manifestus raptor, vel fornicator existat, sicut ille, quem absentem et irrequisitum Apostolus excommunicavit." Trattandosi adunque di delitto notorio che consta evidentemente, il Vescovo può fulminare la pena, senza citazione e senza processo.

3°. Ma come va fatta la citazione? La citazione *pubblica* non è consentita se non in caso di necessità, vale a dire quando il reo non può citarsi privatamente. Così il c. *Causam*, 3, de *dolo et contum.*; la *Clement.* 1, de *iudic.* e la *Extrav. Rem non novam*, de *dolo et de contum.* — Avviene ciò quando il reo da citare maliziosamente si nasconda, o quando il luogo in cui debba farsi la citazione non sia sicuro, o quando il reo sia vagabondo che non abbia dimora fissa, o quando il contraddittore sia incerto, e però devono citarsi in genere coloro che hanno interesse alla causa. In questi casi, trattandosi della casa propria del reo, l'editto di citazione si affigge alla porta della detta casa, alla presenza di due o tre testimoni o di un pubblico notaio. Se non si sa la sua casa, l'editto si affigge *ad valvas Ecclesiae*, ovvero nel solito luogo di pubblicità (Reiffenstuel L. II, 3, § tit. 3, n. 78 sq.).

La citazione *privata* deve farsi o dal cursore della Curia, o da altra persona delegata dal giudice. Se si fa dal cursore o dall'ufficiale pubblico, a ciò deputato, questi dev'esser creduto, sì dal citato, come in giudizio, in cui può deferirgli il giuramento: se poi si fa da un'altra persona, questa deve esibire la lettera di commissione perchè accrediti il suo mandato e deve esibire qualche prova dell'adempimento, o colla sottoscrizione del citato, o colla testimonianza di un paio di persone fededegne. (C. *Cum parati*, 19, de *Appell.*; Glossa in h. l. v. *Suus nuntius*; et Gl. in c. *Quoniam*, 11, de *Probat.* v. *Citationes*; Mascardus de *Probat.* concl. 291, n. 25 etc).

Oggidì questa citazione, in forza della presente Istruzione, può farsi anche per lettera raccomandata, con biglietto di ritorno, in cui sia espresso se si è ricevuta o pur no la

lettera; e questo biglietto basta a far fede della citazione eseguita.

In qualunque modo si faccia la citazione, deve avere queste condizioni:

- a) Ci dev'esse il mandato del giudice.
- b) Deve constare della esecuzione.
- c) Questa esecuzione deve registrarsi negli atti.
- d) Nella citazione deve esprimersi il nome del giudice citante; il nome del citato; il nome dell'attore o dell'accusatore, sia privato, sia pubblico (promotore fiscale); la causa, almeno generica, della citazione (meglio se essa possa esprimersi specifica, perchè il reo si prepari alla difesa); il luogo ed il giorno del giudizio, ed anche l'ora, se il giudizio non si tenga all'ora solita e risaputa. Così Reiffenstuel l. c. n. 48 segg., il quale dà le ragioni di queste condizioni e le comprova con molteplici autorità.

La citazione *semplice* deve farsi sempre colle sopradette indicazioni, non esclusa quella del giorno; e deve farsi tanto tempo prima del giorno fissato, quanto basti al reo ad accedere in giudizio. Quando il citato non si presenta dopo la citazione semplice; se ne fa una seconda, e poscia una terza, alla quale ultima si appone la clausola *peremptorie*, onde il reo, se neppur si presenti, va dichiarato contumace (Pellegrini Par. II, sect. I, subs. II, n. 12).

Ma il giudice può anche apporre il *peremptorie* col prefato effetto ad una sola citazione, da valere per tre; e può farlo anche senza grave causa, ed anche senza esprimere che vale per tre, purchè dia il tempo necessario al citato di presentarsi in giudizio (Reiffenstuel l. c., n. 103).

Se il reo non si presenti nel giorno stabilito, come perentorio, per qualche giusta causa, p. e. di malattia, per evitare la contumacia dovrà esibire in giudizio qualche attestato giurato, o dovrà egli stesso attestare con giuramento l'impedimento avuto (Pellegrini l. c., n. 11).

Una citazione nulla, per difetto delle cennate condizioni, può convalidarsi col presentarsi del reo in giudizio: e, ciò

avvenuto, non potrà più eccepirsi in nullità (Maranta *Spec. Aureus*, P. VI, tit. *de citat*, n. 37).

4°. Quali sono gli effetti della citazione? — Sono i seguenti, ammessi da tutti i DD. (V. Reiffenstuel l. c. n. 99 sq.):

a) Rendere contumace il citato che, senza giusta causa, non si presenti in giudizio. Vedremo poi gli effetti della contumacia.

b) Indurre prevenzione fra più giudici competenti, si ordinari e si delegati. Quel giudice che primo ha mandata la citazione, ha diritto di giudicare la causa.

c) Allungare la giurisdizione del giudice delegato. Benchè sia cessato il tempo della delegazione, pur la citazione, fatta durante la delegazione, porta seco il diritto di trattare la causa e menarla a compimento, anche spirata la delegazione.

d) Indurre la pendenza della lite. Durante la qual pendenza, sarà nulla qualsivoglia innovazione.

e) Rendere la cosa litigiosa, onde sarebbe nulla l'alienazione della cosa stessa dopo la citazione.

f) Interrompere la prescrizione odiosa; quella, cioè, indotta in odio alla negligenza, come è la prescrizione di trenta o quarant'anni, che anche senza titolo fa perdere il diritto al padrone negligente.

Ecco le nozioni necessarie a tenersi presenti, perchè la citazione sia fatta in regola, senza dar luogo ad eccezioni di nullità.

§ 13.

Corpo del delitto.

“ XV. La base del fatto delittuoso può essere stabilita
“ dalla esposizione che se n'è avuta in processo, convalidata
“ o da informazioni autentiche o da confessioni stragiudiziali o da testimoniali deposizioni, ed in quanto al titolo
“ di contravvenzione a precetto, risulta dalla riproduzione

“ del decreto e dell'atto d'intimazione eseguito nei modi
“ espressi negli art. VII e VIII. „

La base del fatto delittuoso, ovvero il corpo del delitto, costituisce la ragione del processo criminale. Imperocchè, come sopra s'è visto, non si può intraprendere cotal processo quando non vi sia un fondamento su cui poggiarlo. Ed il fondamento è non la possibilità, ma la morale probabilità, che l'inquisito sia reo di delitto. Quando non vi è questa morale probabilità, manca la base del fatto delittuoso e però il processo non deve proseguire. Si ascolti il Pellegrini (Par. IV, Sect. I, n. 69): “ Advertat iudex, an factum ipsi denunciatum sit dubium: utrum casu, vel naturaliter evenerit: aut dolo vel scelere sit commissum; et tunc assumat informationes cum peritis ut veritatem inveniat. Quibus captis, ubi scelus non adesse constiterit, sileat: e contra vero ubi resultaverint indicia, ad ulteriora procedat. „

Questa probabile reità dell'imputato può emergere, secondo la Istruzione, dal processo, convalidato, o da informazioni autentiche o da confessioni stragiudiziali o da testimoniali deposizioni.

Di qual processo qui si parla? Certo del processo inquisitivo o informativo, di cui dicemmo innanzi.

Questo processo s'intraprende sopra indizii, o sulla fama, o dietro denuncia attendibile. E dev'essere convalidato o da informazioni autentiche, o da confessioni stragiudiziali, o da testimoniali deposizioni.

Le informazioni autentiche sono quelle che provengono da ufficiali pubblici, p. e. dal parroco, dal vicario foraneo, dal rettore del seminario ecc. Qualesivoglia altra informazione privata potrebbe autenticarsi col giuramento.

Le confessioni stragiudiziali (parleremo appresso delle confessioni giudiziali) sono le manifestazioni del proprio delitto, fatte ad altri fuori del giudizio. Devono queste essere provate almeno da un paio di testi fededegni. Però le dette confessioni possono considerarsi solo come prova semipiena, non già come prova completa, e perciò qui si dice che ser-

vono a convalidare il processo. La ragione si è che cotali confessioni possono farsi per altri fini, anzichè per la verità: possono farsi ad es. per millanteria, per iracondia, per falsa umiltà ecc. E però il Reiffenstuel ha scritto: “ Loquendo de causis criminalibus, confessio extrajudicialis cuiuspiam non probat, ut quis possit affici poena ordinaria. ”

Le deposizioni testimoniali, quando siano fatte a dovere, recano la vera prova, bastevole a procedere innanzi, ed anche a condannare il reo. Di queste abbiamo già parlato altrove (vedi pag. 90 sq. di questo vol.), e ne ripareremo nel seguente paragrafo.

La Istruzione allega un altro capo come base del fatto delittuoso o come corpo del delitto: la contravvenzione al precetto, di cui negli art. VII ed VIII della medesima Istruzione. — Vedemmo già (pag. 124 di questo vol.) come il precetto può farsi colla comminazione *latae*, ovvero *ferendae sententiae*. Trattandosi di un chierico che abbia contravvenuto al precetto, devesi provare questa contravvenzione sulla base del decreto e dell'atto d'intimazione; e se il precetto era colla censura *latae sententiae*, devesi provare non solo la contravvenzione al precetto, ma sì ancora la contravvenzione alla censura se non l'ha rispettata, nel quale caso gli si deve dichiarare la irregolarità. Se il precetto poi era con censura *ferendae sententiae*, si dovrà provare solo la contravvenzione, per poi comminargli la censura come pena. Il corpo adunque del delitto in questi casi sono le prove accumulate della contravvenzione sia del precetto, sia della censura.

§ 14.

Prova legale.

“ XVI. A ritenere poi in specie la colpeabilità dell'imputato, è necessario di averne la prova legale, che deve contenere tali elementi da dimostrare la verità, o almeno

“ da indurre una morale convinzione, rimosso ogni ragionevole dubbio in contrario. ”

Qui trattasi della prova legale; e fa d'uopo darne qualche nozione

La prova generalmente si definisce: “ rei dubiae seu controversae per legitimos modos facta ostensio ” (Reiffenstuel L. II. tit. XIX, n. 2 et 5): la dimostrazione, cioè, di una cosa dubbia o controversa fatta con modi legittimi.

La prova può esser doppia: *piena* o *semipiena*. *Piena* se è convincente a muover l'animo del giudice per definire la controversia. *Semipiena* se non è del tutto convincente ad ottenere il prefatto effetto.

Abbiamo detto *a muover l'animo del giudice*. Imperocchè nelle cause ecclesiastiche non basta la sola dimostrazione legale, senza che anche l'animo del giudice sia mosso. Lo si dimostra dal *c. 6, De renunc. X (I, 9)*, in cui si fa obbligo al giudice che non “ ad unam speciem probationis applicet mentem suam, sed ex confessionibus, depositionibus et aliis quae in eius praesentia proponuntur, formet animi sui motum. ” E però nel *c. 1, De sent. et re ind. in 6 (II, 14)* si comminano gravi pene al giudice che pronunzia una sentenza *contra sui conscientiam*. Vero è che l'animo suo dev'esser mosso non da altri argomenti privati, ma dalle prove legali; sicchè non potrebbe egli sentenziare solo per privata scienza, e neanche per aver lui visto il contrario di quello che si allega in giudizio; altrimenti egli sarebbe ad un tempo giudice e testimone, il che non è lecito. Nelle cause criminali però, vi sono molti DD. che obbligano il giudice a non condannare l'imputato convinto reo in giudizio, ma di certa e privata notizia saputo da lui innocente. S. Tommaso nondimeno su tal proposito insegna così 2. 2. q. 64, a. 6, ad 3: “ Iudex si scit aliquem innocentem esse, qui falsis testibus convincitur, debet diligentius examinare testes ut inveniat occasionem liberandi innocuum, sicut Daniel fecit. Si autem hoc non potest, debet eum superiori relinquere iudicandum. Si autem hoc non potest, non peccat secundum allegata et pro-